

Deloitte.

Legal



Antitrust BiMonthly

Deloitte Legal, Settembre 2021



Indice

ANTITRUST

Legislazione

La Commissione europea pubblica i risultati della valutazione della comunicazione sulla definizione del mercato

Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato si pronuncia sui Regolamenti e i bandi FIGC in materia di servizi professionali in ambito sportivo

AGCM

Poste Italiane – Abuso di dipendenza economica

Chiusura del procedimento cautelare nei confronti di TIM e DAZN (Diritti televisivi sportivi)

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Giurisprudenza

Cassazione n. 23655 del 31 agosto 2021 – La valutazione dell'AGCM in merito alle clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore ha valore di prova privilegiata

T.A.R. Lazio Roma, sez. I, n. 9275 del 5 agosto 2021 - Addebito, al momento dell'acquisto di un volo low cost, dei service fees

Antitrust

1. Legislazione

La Commissione europea pubblica i risultati della valutazione della comunicazione sulla definizione del mercato

In data 12 luglio 2021, la Commissione europea (“**Commissione**”) ha pubblicato uno *Staff Working Document* in cui sono riassunti i risultati della valutazione condotta sulla **Comunicazione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (“Comunicazione sul Mercato Rilevante”)**, in vigore dal 1997, al fine di valutare la necessità di aggiornamento della stessa.

La **definizione del mercato** è uno strumento utilizzato per individuare i **confini rilevanti della concorrenza tra imprese**, ossia l’ambito nel quale le imprese sono in concorrenza tra loro.

L’obiettivo principale della definizione del mercato rilevante (del prodotto e geografico) è di **individuare i concorrenti effettivi e/o potenziali** che **condizionano le decisioni commerciali** delle imprese interessate, come ad esempio i prezzi che le stesse decidono di praticare sul mercato.

La Comunicazione sul Mercato Rilevante riveste fondamentale importanza: il **calcolo delle quote di mercato** delle imprese nel contesto delle **operazioni di concentrazione** o di **procedimenti antitrust** avviene infatti proprio sul mercato rilevante, come definito sulla base della predetta comunicazione.

Le definizioni di mercato riflettono le realtà del mercato e, pertanto, variano da settore a settore ed evolvono nel corso del tempo. Poiché le realtà di mercato sono soggette a mutamenti ed evoluzioni, anche le definizioni di mercato adottate dalla Commissione devono adeguarsi di conseguenza.

La Comunicazione sul Mercato Rilevante fornisce una guida su come la Commissione applica il concetto di prodotto rilevante e di mercato geografico nella sua applicazione del diritto della concorrenza.

L’obiettivo della valutazione, avviata nel marzo 2020, è di contribuire alla valutazione della Commissione sul funzionamento della Comunicazione sul Mercato Rilevante, al fine di decidere se e, eventualmente, in che misura modificarla.

Nel corso di tale valutazione, è stata condotta una consultazione pubblica, all’esito della quale sono stati raccolti 44 contributi (per lo più orientati verso una modifica della Comunicazione sul Mercato Rilevante).

Infine, la Commissione ha richiesto uno studio esterno di supporto alla valutazione in relazione a quattro aspetti specifici della definizione del mercato: (i) digitalizzazione, (ii) innovazione, (iii) definizione del mercato geografico e (iv) tecniche quantitative.

A 24 anni dall’adozione della Comunicazione sulla definizione di mercato utilizzata nel diritto della concorrenza UE, la Commissione europea pubblica un documento di valutazione in merito alla rilevanza ed all’attualità della stessa

La valutazione ha dimostrato che la comunicazione sulla definizione del mercato rimane, in generale, di grande rilevanza in quanto fornisce **chiarezza e trasparenza** alle imprese e alle altre parti interessate **sull'approccio della Commissione alla definizione del mercato, permettendo inoltre alle diverse Autorità di concorrenza nazionali di adottare, a loro volta, un approccio coerente e conforme ai principi e alle linee guida europee.**

Di contro, è emerso che la comunicazione non sembrerebbe riflettere pienamente tutti gli sviluppi delle **best practices** relative alla definizione del mercato per quanto riguarda i nuovi mercati digitali.

Inoltre, la Commissione ha anche acquisito maggiore esperienza nell'analisi di mercati potenzialmente globali o in ogni caso più ampi dello Spazio economico europeo.

Sulla base delle risultanze della valutazione, le aree nelle quali è auspicabile un aggiornamento sono in particolare le seguenti: (i) l'uso e lo scopo del test SSNIP (*small significant non-transitory increase in price*) nella definizione dei mercati rilevanti; (ii) i mercati digitali, in particolare per quanto riguarda i prodotti o servizi commercializzati a prezzo monetario zero e gli "ecosistemi" digitali; (iii) la valutazione dei mercati geografici in condizioni di globalizzazione e concorrenza all'importazione; (iv) le tecniche quantitative; (v) il calcolo delle quote di mercato; e (vi) la concorrenza non basata sui prezzi (inclusa l'innovazione).

La Commissione valuterà la necessità e le modalità di approccio con riferimento alle questioni individuate nel contesto della valutazione.



2. Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato si pronuncia sui Regolamenti e i bandi FIGC in materia di servizi professionali in ambito sportivo

Con provvedimento del 27.6.2018, a conclusione del procedimento I812, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") aveva irrogato una sanzione di oltre 3 milioni di Euro nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio ("FIGC") a fronte delle ingiustificate restrizioni dalla stessa imposte all'accesso ad alcune qualifiche professionali per figure di supporto alle squadre di calcio (i.e. i Direttori Sportivi, i Collaboratori della Gestione Sportiva, gli Osservatori Calcistici e i Match Analyst). In particolare, col citato provvedimento, l'AGCM aveva contestato la portata anticoncorrenziale di alcuni Regolamenti federali e dei bandi di ammissione ai corsi di formazione per le figure professionali sopra richiamate, dovuta alla presenza di clausole che stabilivano (i) limitazioni numeriche per l'ammissione ai corsi, (ii) requisiti di residenza in Italia e/o di cittadinanza italiana per i partecipanti, nonché (iii) la riserva di dette attività professionali in favore di soggetti iscritti in appositi elenchi federali, l'iscrizione ai quali era condizionata al superamento dei percorsi formativi offerti in regime di esclusiva dalla FIGC.

Confermata la sanzione di oltre 3 milioni di Euro irrogata dall'AGCM alla FIGC per le restrizioni introdotte all'accesso a quattro professioni di supporto alle società calcistiche

Le valutazioni così compiute dall'AGCM sono state condivise nel 2019 dal TAR Lazio, dinanzi al quale la FIGC aveva proposto appello.

Con la recente pronuncia n. 5546 del 26 luglio 2021, il Consiglio di Stato – adito dalla FIGC per la riforma della sentenza del TAR – ha respinto il gravame e ha integralmente confermato il provvedimento dell'Autorità.

L'appello si articolava in una pluralità di doglianze tra cui:

- i. l'esistenza in capo alla FIGC – ai sensi dell'art. 2 della legge n. 91/1981 ("Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti") – di un potere regolamentare con riferimento alle quattro figure professionali di cui trattasi sottratto all'applicazione delle norme sulla concorrenza, in quanto relativo ad attività sportive;
- ii. l'orientamento delle disposizioni regolamentari adottate dalla FIGC a una selezione qualitativa compatibile coi principi antitrust;
- iii. l'impossibilità di qualificare le condotte riscontrate dall'AGCM come un'intesa unica e complessa; e
- iv. in ogni caso, la non gravità dell'infrazione e l'illegittimità della sanzione irrogata.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato infondate tutte le censure avanzate dalla FIGC.

Innanzitutto, secondo il Collegio, la scelta regolamentare della Federazione appare priva di copertura normativa, atteso che nessuna delle quattro professioni oggetto della regolamentazione contestata rientra nella definizione di "professionismo sportivo" fornita dall'art. 2 della legge n. 91 sopra citata. A ciò va aggiunto che, anche laddove detta regolamentazione fosse di carattere prettamente sportivo, ciò non implicherebbe di per sé un'esenzione generalizzata della stessa dal rispetto della disciplina antitrust*.

Il Collegio ha poi rilevato che la regolamentazione della FIGC risulta inutilmente sproporzionata rispetto al dichiarato obiettivo di garantire un'elevata qualità professionale: la concentrazione a livello federale delle attività formative, il "numero chiuso" per l'iscrizione ai corsi e gli stringenti requisiti d'accesso rappresentano un ostacolo non giustificato all'accesso al mercato da parte degli operatori del settore e – guardando all'operato delle altre Federazioni sportive attive in ambito europeo – costituiscono un vero e proprio *unicum*.

L'argomento secondo cui, nella fattispecie, non vi sarebbe alcun illecito unico e continuato è stato parimenti rigettato dal Giudice Amministrativo posto che le condotte contestate alla FIGC risultano accomunate dall'obiettivo unitario di ostacolare, in violazione dell'art. 101 TFUE, il libero mercato delle prestazioni di servizi professionali offerti a titolo oneroso in favore delle società calcistiche.

Infine, il Consiglio di Stato ha respinto la lettura offerta dalla FIGC in punto gravità dell'intesa. La Federazione, basandosi sull'assunto (non condivisibile, secondo il collegio giudicante) della totale autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto alle regole in materia di concorrenza, ha creato sbarramenti illecitamente restrittivi all'accesso a talune professioni in ambito calcistico, riservandosi altresì il monopolio sui titoli occorrenti per accedere ai relativi percorsi abilitativi. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ha confermato *in toto* la decisione dell'AGCM, ivi incluso il *quantum* del provvedimento sanzionatorio dalla medesima stabilito.

La pronuncia in esame si pone nell'alveo della giurisprudenza che non riconosce la totale immunità del fenomeno sportivo rispetto all'applicazione delle regole antitrust e che valorizza, invece, la dimensione imprenditoriale assunta nel tempo dallo sport e dai suoi attori.

*Cfr. nella giurisprudenza della Corte di Giustizia la sentenza del 18.7.2006, *David Meca-Medina e Igor Majcen c. Commissione*, C-519/04, punto 42: "una normativa che, sebbene adottata nell'ambito dello sport, non sia puramente sportiva, ma riguardi l'aspetto economico che l'attività sportiva può rivestire, ricade nel campo di applicazione delle disposizioni tanto degli artt. 39 CE e 49 CE che degli artt. 81 CE ed 82 CE e può, eventualmente, recare pregiudizio alle libertà garantite da tali disposizioni.... ed essere oggetto della procedura di applicazione degli artt. 81 CE ed 82 CE".

3. AGCM

Poste Italiane – Abuso di dipendenza economica

Col provvedimento n. 29782 del 20 luglio 2021, l'AGCM ha concluso il procedimento A539 avviato nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e contestato la violazione delle disposizioni in materia di abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9.3-*bis* della legge n. 192/1998 ("Disciplina della subfornitura nelle attività produttive"). Violazione sanzionata con ammende per oltre 11 milioni di Euro.

Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione presentata dalla società Soluzioni S.r.l. ("**Soluzioni**"), fornitore di Poste, per molti anni, del servizio di distribuzione e raccolta della corrispondenza nella città di Napoli.

Secondo quanto rilevato dall'Autorità nel provvedimento in commento, il rapporto di dipendenza economica di Soluzioni S.r.l. nei confronti di Poste Italiane sarebbe desumibile da diversi fattori, quali l'elevata e insolita durata complessiva della relazione contrattuale (18 anni), l'asimmetria negoziale tra le due parti, la sostanziale mono-committenza in cui Soluzioni ha operato per anni, la notevole integrazione tra l'attività e il compendio aziendale di Soluzioni e quello di Poste Italiane, i rilevanti investimenti *ad hoc* sostenuti nel tempo da Soluzioni per l'effettuazione della fornitura a Poste, il forte grado d'identificazione del fornitore con l'immagine commerciale di Poste, nonché la concreta impossibilità per Soluzioni di reperire sul mercato alternative commerciali soddisfacenti rispetto al rapporto negoziale con Poste.

Secondo l'Autorità, Poste avrebbe abusato della dipendenza economica di Soluzioni imponendo a quest'ultima condizioni contrattuali illecite. Tra le clausole che, ad avviso dell'Autorità, avrebbero ingenerato un eccessivo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti vi sono le seguenti:

- i. il divieto di consegna e trasporto congiunti di prodotti di Poste Italiane e di terzi, la cui eventuale inosservanza era sanzionata dal recesso unilaterale della committente. Detto divieto – non motivato da ragioni tecniche o di efficienza qualitativa – avrebbe fortemente contribuito al permanere di uno stato di mono-committenza di Soluzioni, la quale, per operare anche con soggetti diversi da Poste, avrebbe dovuto sopportare una sostanziale duplicazione dei costi operativi, ovvero svolgere detta attività al di fuori dell'orario giornaliero dedicato a Poste;
- ii. la riserva in favore di Poste della possibilità di aumentare e di diminuire a propria discrezione i volumi della fornitura, di modificare il tipo e il mix dei prodotti affidati, e finanche i corrispettivi, entro margini estremamente ampi, oltre alla previsione di un apparato di clausole penali a carico del fornitore dal contenuto incerto. Ciò avrebbe determinato, di fatto, una complessiva indeterminatezza dell'oggetto della prestazione, imponendo di fatto a Soluzioni di mantenere una struttura sovradimensionata rispetto alle effettive esigenze del servizio, con conseguenti inefficienze e costi in suo danno;
- iii. la richiesta di attività addizionali non previste nei contratti stipulati e non retribuite da Poste.

Il *public enforcement* del divieto di abuso di dipendenza economica affidato all'AGCM presuppone che quest'ultima ravvisi, nella fattispecie abusiva esaminata, una rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato. Nel caso di specie, osserva l'Autorità, la condotta tenuta da Poste italiane avrebbe inciso sul processo competitivo nel mercato della fornitura del servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza (registrata e non registrata), posta non indirizzata ed espletamento di servizi ausiliari nella città di Napoli, avendo di fatto portato all'esclusione dal mercato di un operatore che avrebbe potuto affermarsi come autonomo a livello locale.

Il procedimento A539 si colloca nel contesto di una serie di istruttorie avviate recentemente dall'AGCM con riferimento ad ipotesi di abuso di dipendenza economica*.

*Nel dicembre 2019, l'AGCM ha chiuso il procedimento A525 "Mercato distribuzione quotidiani e periodici nell'area di Genova e Tigullio" sanzionando le imprese coinvolte. Nel novembre 2020, ha avviato l'istruttoria A543 "Rapporti contrattuali tra Benetton e i suoi rivenditori", tuttora in corso, riguardante rapporti di franchising nel settore dell'abbigliamento. Nel luglio 2021, ha avviato l'istruttoria A546 "Franchising di Mc Donald's", tuttora in corso.

Oltre 11 milioni di euro di sanzione a Poste Italiane per avere imposto clausole ingiustificatamente gravose nei contratti conclusi con la società che ha svolto per molti anni, per conto di Poste, il servizio di distribuzione e raccolta della corrispondenza nella città di Napoli

Chiusura del procedimento cautelare nei confronti di TIM-DAZN (Diritti televisivi sportivi)

Con provvedimento del 27 luglio 2021, l'AGCM ha concluso il procedimento cautelare relativo ad alcune clausole dell'accordo denominato "*Deal Memo Distribution*" ("**Accordo**") stipulato tra TIM S.p.A. ("**TIM**"), DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. (congiuntamente "**DAZN**") per la visione delle partite del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024.

In data 6 luglio 2021, con riferimento all'Accordo, l'Autorità aveva avviato un procedimento istruttorio al fine di accertare la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza. L'Accordo era nato in seguito all'assegnazione da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A ("**LNPA**") dei diritti a trasmettere, per ciascun turno del Campionato di Serie A, a DAZN di 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva.

L'Accordo, secondo quanto ipotizzato nel provvedimento di avvio, prevedeva un'esclusiva in favore di TIM (unico soggetto a poter proporre un *bundle* con il servizio DAZN) e una serie di limiti alla distribuzione diretta dei propri servizi da parte di DAZN. Tali previsioni, ad avviso dell'AGCM, avrebbero:

- i. limitato commercialmente e tecnicamente DAZN nell'offerta di servizi di televisione a pagamento, riducendo la sua capacità di proporre sconti agli utenti e di scegliere ulteriori modalità di trasmissione (ad esempio, attraverso dispositivi in cui l'app DAZN è disponibile);
- ii. ostacolato gli operatori di telecomunicazioni concorrenti di TIM dall'intraprendere iniziative commerciali a causa dell'ampia e duratura esclusiva prevista dall'Accordo.

In considerazione di quanto sopra, l'AGCM ha avviato, contestualmente al procedimento istruttorio, un procedimento cautelare ritenendo sussistente il rischio di un danno grave e irreparabile alla concorrenza nelle more della definizione dell'istruttoria.

Nel corso del procedimento cautelare, TIM e DAZN si sono impegnate a rendere disponibile il "servizio DAZN" a tutti i clienti che dispongono di una connessione ad Internet, alle stesse condizioni dei clienti TIM, a non limitare l'attività di DAZN nel proporre sconti e promozioni a beneficio dei consumatori e a rendere accessibile l'app DAZN su numeri dispositivi.

Con il provvedimento in commento, l'AGCM ha concluso il procedimento cautelare ritenendo le misure presentate dalle parti idonee a superare le criticità concorrenziali rilevate in sede di avvio.

L'AGCM chiude il procedimento cautelare relativo all'accordo tra TIM e DAZN ritenendo le misure presentate dalle parti idonee a superare le criticità concorrenziali

Pratiche commerciali scorrette

1. Giurisprudenza

Cassazione n. 23655 del 31 agosto 2021 – La valutazione dell’AGCM in merito alle clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore ha valore di prova privilegiata.

Con la sentenza n. 23655 del 31 agosto 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla disciplina delle clausole vessatorie trattando un caso di contratti di mutuo in euro indicizzati in franco svizzero, con meccanismo di doppia conversione.

Come noto, le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie o abusive, e pertanto possono essere affette da nullità se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell’oggetto del contratto o l’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile.

Nella recente sentenza, la Cassazione ha esteso agli accertamenti dell’AGCM in materia di clausole vessatorie o abusive il valore di prova privilegiata nel giudizio civile (richiamando al riguardo il ben consolidato orientamento giurisprudenziale relativo agli accertamenti in ambito antitrust). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che deve essere attribuito un **valore privilegiato e presuntivo alla valutazione dell’AGCM in merito alla vessatorietà delle clausole previste nei contratti tra professionista e consumatore**. La valutazione dell’AGCM, quindi, deve essere ritenuta presuntivamente corretta nel giudizio civile, in difetto di una specifica confutazione da parte del giudice. Si tratta di una **presunzione legale semplice, suscettibile di prova contraria**, non sancita espressamente dalla legge ma desunta dal sistema e, in particolare, dalla funzione stessa degli strumenti di *public enforcement**. Pertanto, il giudice ordinario che volesse discostarsi dalla valutazione dell’AGCM sarà tenuto ad un **dovere di motivazione rafforzata e di confutazione specifica** del regolamento contrattuale giudicato non chiaro e comprensibile dall’AGCM.

La Corte di Cassazione ha esteso agli accertamenti dell’AGCM in materia di tutela del consumatore il valore di prova privilegiata nei giudizi civili, in linea con l’ormai consolidato orientamento relativo agli accertamenti in ambito antitrust

*Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 11904 del 2014: “*La distinzione tra tutela pubblica (public enforcement) e tutela privata (private enforcement) si fonda sulla diversità dei presupposti della tutela pubblica che soddisfa un’esigenza diversa da quella concessa dal giudice ordinario, laddove quest’ultimo si pronuncia soltanto su ricorso di parte (in genere, imprese concorrenti) per la tutela di un interesse privato, mentre l’Autorità agisce di sua iniziativa per tutelare l’interesse pubblico primario di rilevanza comunitaria e costituzionale, alla salvaguardia di un mercato concorrenziale*”.

T.A.R. Lazio Roma, sez. I, n. 9275 del 5 agosto 2021 - Addebito, al momento dell'acquisto di un volo low cost, dei service fees

La sentenza in commento trae origine dal ricorso presentato al TAR Lazio da Pegasus Hava Tasimacigili A.S. ("Pegasus") con cui la stessa impugnava un provvedimento sanzionatorio adottato da AGCM nei confronti della ricorrente con riferimento a due pratiche commerciali ritenute scorrette.

In primo luogo, AGCM aveva contestato a Pegasus di non inserire nel prezzo finale dei biglietti aerei venduti tramite il proprio sito internet le c.d. *service fees*, che venivano addebitate ed aggiunte al prezzo complessivo solo al momento del pagamento.

In secondo luogo, AGCM aveva contestato alla ricorrente di aver diffuso, tramite il proprio sito internet, informazioni ingannevoli in merito alla gratuità del check-in online: in particolare, secondo l'Autorità, sebbene nel sito web della ricorrente fosse indicato che per i voli in partenza da determinati aeroporti il check-in online sarebbe stato gratuito, gli accertamenti condotti avrebbero rivelato che sarebbe stato richiesto un ulteriore supplemento per il check-in in aeroporto, anche qualora il consumatore avesse effettuato il check-in online.

AGCM aveva ritenuto le summenzionate pratiche commerciali ingannevoli e irrogato due distinte sanzioni: una sanzione pari ad Euro 250.000 per la prima condotta relativa alle *service fees*; e una sanzione pari ad Euro 100.000 con riferimento alla seconda condotta inerente al check-in online.

Pegasus ha proposto ricorso al TAR Lazio avverso tale decisione, contestando quanto sostenuto da AGCM nel provvedimento sanzionatorio. Con la sentenza in esame, il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto da Pegasus, ritenendolo fondato.

Per quanto concerne la prima condotta contestata, il TAR ha anzitutto analizzato la documentazione depositata da AGCM, comprensiva di una segnalazione ricevuta nel 2016 e due simulazioni di prenotazione di un biglietto.

Tuttavia, come sostenuto dalla ricorrente, da tali documenti si evinceva che il consumatore, dopo aver selezionato la data ed il percorso del viaggio, veniva subito rimandato ad una pagina contenente tutte le informazioni ed indicazioni idonee a far comprendere il prezzo complessivo finale del biglietto, comprensivo delle *service fees*, il cui ammontare era specificamente indicato. Da ciò, secondo i giudici di primo grado, deve evincersi che la maggiorazione del prezzo conseguente alle *service fees* era resa nota al consumatore sin dalla prima fase della prenotazione.

Il TAR Lazio ha annullato parzialmente un provvedimento sanzionatorio irrogato da AGCM per asserita ingannevolezza di alcune pratiche inerenti all'addebito delle c.d. *service fees* nell'acquisto di voli low cost

In particolare, nella medesima pagina web l'utente veniva esplicitamente avvisato che le tariffe fossero da intendersi "al netto della commissione di servizio per l'emissione del biglietto" e del fatto che "Dopo aver selezionato i voli, il prezzo finale verrà visualizzato nel carrello della spesa a lato".

La sentenza sottolinea altresì che gli elementi presi in considerazione ai fini della prova della presunta infrazione devono essere pertinenti con l'oggetto dell'attività istruttoria e non possono essere da questo scollegati, ferma restando la possibilità per l'Autorità di muovere una nuova contestazione.

Segnatamente, a tal proposito, il Collegio rileva che "[...]secondo quanto riferito nell'unica segnalazione ricevuta dall'AGCM, un messaggio che pubblicizzava il costo di un viaggio a Istanbul con la Compagnia ricorrente, ad un prezzo non inclusivo della service fee, sarebbe stato contenuto in un banner comparso su un altro sito web, che nulla aveva a che fare con quello della Pegasus: una simile condotta non può però ritenersi compresa in quella descritta al capo a) del provvedimento - che invece fa riferimento a informazioni veicolate sul sito della Pegasus - e quindi avrebbe dovuto costituire - semmai - oggetto di una autonoma contestazione e di una relativa istruttoria, che invece è mancata."

Sulla scorta di tali considerazioni, il TAR ha annullato la sanzione di Euro 250.000 irrogata a Pegasus con riferimento alla sopracitata condotta, confermando invece le contestazioni mosse da AGCM in relazione alla seconda condotta, inerente alla gratuità del check-in online.



Contact us:

Emilio Cucchiara
ecucchiara@deloitte.it

Francesco Munari
fmunari@deloitte.it

Andrea Blasi,
ablasi@deloitte.it

Alessandra Macchi,
amacchi@deloitte.it

Claudia Giannetti
cgiannetti@deloitte.it

Cecilia Ghinassi Carini
cghinassarini@deloitte.it

Deloitte. Legal

Important notice

This document has been prepared by Deloitte Legal – Società tra Avvocati for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of Deloitte Legal – Società tra Avvocati to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by Deloitte Legal – Società tra Avvocati and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Deloitte Legal – Società tra Avvocati. Except in the general context of evaluating the capabilities of Deloitte Legal – Società tra Avvocati, no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty, express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Deloitte Legal – Società tra Avvocati or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment.

Deloitte Legal – Società tra Avvocati, a company, registered in Italy with registered number 04302320967 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.